



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 774 del 2015, proposto da:
C. Claudio Jr C., rappresentato e difeso dall'avv. V. Di M., con domicilio eletto
presso Vincenza Di M. in Roma, Via Pompeo M. N.---;

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 08274/2014,
resa tra le parti, **concernente diniego di riconoscimento del titolo di "doctor medic - in domeniul stomatologie - specializarea stomatologie"**, di cui ai provvedimenti del Ministero Salute, Direzione Generale Professioni Sanitarie, 5.6.2013 n.27105 e 2.12.2013 n.53698, entrambi a firma del direttore generale della D.G. Professioni Sanitarie.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Di M. e dello Stato Marco La Greca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.A seguito di corrispondente domanda presentata in data 14.11.2012 dall'interessato (indicato in epigrafe), in possesso di cittadinanza sia italiana sia rumena (per parte di madre), il Ministero della Salute, Direzione Professioni sanitarie, con provvedimento 5.6.2013 n.27105 a firma del Direttore generale, previo preavviso di diniego del 26.3.2013, negava il riconoscimento del titolo di “doctor medic- in domeniul stomatologie- specializarea in stomatologie”, serie A1 N.0002282, conseguito dall'interessato il 28.9.2007 in Romania presso l'Università Titu Maiorescu di Bucarest.

Avverso tale diniego l'interessato proponeva ricorso al TAR Lazio (RG n. 8301/2013), chiedendone l'annullamento, previa sospensione, con cinque articolati motivi di ricorso.

Con ordinanza cautelare n.3956/2013 il TAR Lazio sospendeva gli effetti del diniego 5.6.2013 ai fini del riesame, fissando la trattazione della causa nel merito all'udienza del 26.3.2014.

Il ministero Salute, quindi, in ottemperanza all'ordinanza cautelare, con nuovo provvedimento del Direttore generale della Dir.ne Professioni sanitarie 2.12.2013 n.53698, ritenendo i motivi di ricorso non determinanti per una diversa conclusione del procedimento, ha confermato il diniego di riconoscimento del titolo con dettagliata motivazione.

1.1. Avverso tale nuovo diniego l'interessato ha proposto articolati motivi aggiunti, chiedendo al TAR sia di annullare il provvedimento sia (in caso di accoglimento del ricorso) di disporre ogni misura idonea ad assicurare l'attuazione del giudicato, in quanto il Ministero avrebbe eluso l'ordinanza cautelare del TAR n.3956/2013.

Con sentenza n.8274/2014 il TAR Lazio, dichiarato improcedibile l'atto introduttivo del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, ha respinto i motivi aggiunti proposti avverso il diniego adottato il 2.12.2013 dal Direttore Generale Professioni Sanitarie, spese compensate.

1.2. Avverso la sentenza TAR l'interessato ha proposto appello in parte qua, chiedendone la riforma, previa sospensione, con otto (recte sette) articolati motivi di impugnazione per la parte in cui aveva respinto la domanda di annullamento del diniego di riconoscimento del 2.12.2013.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, che, dapprima, ha chiesto il rigetto dell'appello con atto meramente formale e, poi, ha depositato il proprio fascicolo di primo grado.

Con memoria depositata in data 11.5.2015 l'appellante ha insistito per l'accoglimento dell'appello, puntualizzandone alcuni aspetti, ritenuti essenziali per un corretto inquadramento della controversia.

Fissata la trattazione della causa alla pubblica udienza del 11.6.2015, in quella sede, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.

2. Premesso quanto sopra in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità del provvedimento 2.12.2013 con cui il Ministero della Salute, Direzione generale delle professioni sanitarie ha respinto l'istanza presentata dall'appellante in data 14.11.2012, per ottenere il riconoscimento nel territorio nazionale del titolo di "doctor medic- in domeniul stomatologie- specializarea stomatologie", rilasciato all'appellante dall'Università Titu Maiorescu di Bucarest, Romania, Università Privata Parificata, il 28.9.2007.

Il Ministero con il provvedimento del 2.12.2013 ha rinnovato, con dettagliata motivazione, il diniego di riconoscimento già espresso con la precedente determinazione 5.6.2013, impugnata dall'interessato e sospesa dal TAR Lazio ai fini del riesame con l'ordinanza cautelare n.3956/2013.

2.1.La sentenza TAR, dichiarato improcedibile l'atto introduttivo avverso il diniego del giugno 2013, respingeva i motivi aggiunti con cui l'interessato chiedeva l'annullamento anche del nuovo diniego del 2.12.2013.

In particolare la sentenza, dopo aver affermato che non sussisteva la violazione dell'ordinanza cautelare (in quanto il Ministero aveva effettivamente riesaminato puntualmente la documentazione presentata dal ricorrente), rilevava che la controversia all'esame va decisa applicando la Direttiva 2005/36/CE, recepita nel nostro ordinamento con il D.LGS. n.206/2007.

In particolare nel caso all'esame (ad avviso della sentenza) non si può prescindere dalla circostanza che il titolo accademico del ricorrente "è un titolo di formazione di base di medico chirurgo e che egli ha iniziato la sua formazione in Romania nel 2002, come si evince chiaramente dal certificato del ministero della Salute rumeno del 13.12.2011, in cui si fa presente che *il presente certificato è stato rilasciato in conformità con l'art.37 della Direttiva 2005/36/CE*"; questo titolo, comunque, non possedeva (ad avviso della sentenza) i requisiti minimi previsti dall'ordinamento comunitario (Dir.2005/36/CE, art.24) ai fini del riconoscimento dello stesso, visto che il corso di studi di formazione base di medico chirurgo, frequentato dall'interessato presso l'università Titu Maiorescu di Bucarest dall'ottobre 2002, aveva avuto la durata di anni cinque, e non sei (come richiesto sia dalla normativa comunitaria sia dalla normativa nazionale rumena), a causa di un regime speciale di formazione

(disposto nel 2002 con determinazione del Rettore della Università in favore di alcuni studenti italiani), che comportava la unificazione del II e III anno di corso, tenendo conto di alcune materie studiate in Italia negli Istituti Tecnici.

2.1.1. Inoltre (sempre ad avviso della sentenza TAR) dalla circostanza che il ricorrente aveva ottenuto il titolo di formazione base di medico chirurgo a seguito di un corso di studi universitari non conforme ai requisiti minimi imposti dalla normativa comunitaria e da quella rumena (oltre che da quella nazionale), in quanto compiuto in cinque anni, scaturivano nei confronti del ricorrente medesimo le due conseguenze preclusive, di seguito indicate: in primo luogo l'interessato, pur se il titolo di studio era valido in Romania, non poteva invocare il riconoscimento automatico in Italia in applicazione né dell'art.23 né dell'art.37 Dir. n.36/2005; cioè non poteva avvalersi della alternativa accordata dall'ordinamento comunitario, per i "diritti acquisiti", a coloro che, pur se in possesso di titolo di formazione in medicina non rispondente ai requisiti richiesti, tuttavia avevano iniziato, comunque, la formazione prima della data prefissata per ciascun Paese (per la Romania posta al 1.10.2003) e presentavano certificazione attestanti l'esercizio dell'attività per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell'attestato; in secondo luogo, poi, non sussistevano neanche i presupposti per valutare l'imposizione di misure compensative, di cui all'art. 14 Dir. 2005/36/CE, in applicazione del regime generale di riconoscimento del titolo di formazione disciplinato dall'art 10 ss.gg. della Direttiva ora citata.

2.2. La sentenza TAR merita conferma con motivazione integrata.

Innanzitutto la sentenza viene censurata nella parte in cui sarebbe incorsa in un errore di fatto, nell'affermare che il ricorrente era in possesso di un titolo di

formazione di base di medico chirurgo, e non di dentista, e, quindi, in un errore di diritto, quando ha affermato che, in conseguenza, al caso andava applicato l'art.24 Direttiva 2005/36/CE, che prevede un percorso formativo minimo di anni sei, mentre l'art.34 della Direttiva prevede per la formazione di dentista di base un corso universitario di anni 5 (secondo motivo di appello, esaminato per primo per esigenze di priorità logica) .

2.2.1.Le censure dell'appellante sono infondate.

In realtà, come correttamente ha rilevato lo stesso appellante(in possesso di cittadinanza italiana e rumena, madre rumena), nell'ottobre 2002, epoca in cui il medesimo si è iscritto all'Università Titu Maiorescu di Bucarest, in Romania l'unico titolo di formazione che consentiva la professione odontoiatrica era il “diploma de licenta” di “doctor medic in domeniul stomatologie specializarea sromatologie”, cioè medico stomatologo, mentre soltanto a partire dal 1.10.2003 in Romania è stato istituito un corso di studi universitari per la professione di dentista, di anni 5, al termine del quale viene rilasciato il “Diploma de Licenta de medic dentist”, che la Direttiva CE del 2005, nell'Allegato V, punto 5.3.2. inserisce nell'elenco dei titoli di formazione conformi alle condizioni minime imposte, nel caso dei dentisti, dall'art 34 (Formazione di dentista di base); quindi, ricorrendo i presupposti di applicazione del principio del riconoscimento automatico (art 21 Dir.), ai fini dell'esercizio dell'attività professionale, ogni Stato membro attribuisce al titolo di “medic dentist” gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.

2.2.2.Pertanto, a differenza di quanto dedotto nell'appello, l'interessato è in possesso di un titolo di formazione di base di medico, come è comprovato anche dal certificato (esibito al Ministero), rilasciatogli dal Ministero della Salute della

Romania, in data 13.11.2011, che risulta rilasciato in conformità con l'articolo 37(1) della Direttiva 2005/36/CE.

Infatti l'art.37 Dir. citato, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di dentista con i titoli di formazione indicati nell'Allegato V, consente ad ogni Stato membro di riconoscere "i titoli di formazione in medicina", rilasciati in Italia, Spagna, Austria , Romania (ed altri paesi) a chi ha iniziato la "formazione in medicina" entro la data di riferimento, indicata nell'Allegato V per lo Stato membro interessato, accompagnati da un attestato rilasciato dalle Autorità competenti di tale Stato membro.

Pertanto, essendo in possesso di un titolo di formazione di base di medico chirurgo, l'appellante non può dolersi del fatto che il Ministero ha ritenuto di valutare la sua istanza di riconoscimento ai sensi dell'art.24 della Direttiva, che stabilisce tra le condizioni minime della formazione medica di base, la frequenza di un corso di studi universitari di anni sei con 5.500 ore di insegnamento teorico e pratico, e non dell'art.34 della Direttiva (invocato dal ricorrente), che, invece, stabilisce (tra le condizioni minime per la formazione di base di dentista) la frequenza di un corso di studi universitari di anni cinque .

2.3. Pertanto il problema che si pone non è quello della invocata equipollenza, ma quello della disciplina da applicare, che è diversa secondo che si tratti di titoli di formazione di base di medico stomatologo (unico fino al 1.10.2003 in Romania per esercitare l'attività di dentista) oppure di quello di dentista, rilasciabile in Romania agli studenti, che avevano iniziato la formazione dopo il 1.10.2003.

Infatti, l'appellante censura la sentenza, unitamente alla diniego ministeriale, nella parte in cui non avrebbe considerato che la Direttiva 2005/36/CE (recepita nel nostro ordinamento nazionale con il DLGS n.206/2007), dopo aver disciplinato il

riconoscimento automatico per i titoli di formazione conformi alle condizioni minime imposte dalla normativa comunitaria, poi, all'art.23 (art. 32 del DLGS n.206/2007) ha riconosciuto una posizione di diritto acquisito a coloro che, pur in possesso di un titolo di formazione in medicina non conforme ai requisiti di formazione, tuttavia esercitavano l'attività odontoiatrica in Romania, ove documentata da un attestato che certifica l'esercizio effettivo e lecito dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato stesso.

Ad avviso dell'appellante, il Ministero non avrebbe considerato né l'attestato rilasciato il 13.11.2011 dal Ministero della Salute della Romania né la relativa disposizione sui diritti acquisiti contenuta nell'art.23 Direttiva 2005/36/CE (art 32 del DLGS n.206/2007).

2.3.1.L'assunto dell'appellante va disatteso.

Nel caso di specie non risulta applicabile il regime dei diritti acquisiti previsto dalla Direttiva CE all'art. 23 per il riconoscimento dei titoli di formazione in medicina con accesso anche all'attività di dentista, né quello previsto all'art.37 specifico per i dentisti in possesso di titolo di formazione il cui corso di studi fosse iniziato in Romania prima del 1.10.2003.

Infatti , premesso che (come afferma la sentenza TAR) la normativa subordina la salvezza dei diritti acquisiti alla circostanza che l'interessato sia in possesso almeno di un titolo di formazione conseguito in conformità all'ordinamento interno, nel caso di specie appare evidente che non è questo il caso del titolo di formazione di base di medico chirurgo, conseguito dall'appellante il 28.9.2007 con diploma serie A1 n.76, in cinque anni anziché nei sei anni di durata legale (come prescritto dalla normativa nazionale rumena per i titoli di formazione di base di medico).

La circostanza che l'interessato ha conseguito il titolo di formazione di base di medico stomatologo dopo soli 5 anni di corso universitario emerge, tra l'altro, dal documento (presentato da lui medesimo) "Supplemento al diploma" nel quale si espone che, in base ad una determinazione del Rettore dell'Università Titu Miiorescu del 2002, l'interessato ha ottenuto l'accorpamento di due anni di due anni di corso in uno, in quanto " nell'anno universitario 2003-2004 ha seguito i corsi degli anni di studio II e III".

2.3.2. In conseguenza, pur se il titolo di formazione in possesso dell'appellante è valido in Romania per l'esercizio della attività di dentista, tuttavia nel nostro ordinamento il Ministero della Salute non è per questo tenuto a procedere al riconoscimento né ai sensi dell'art.10 seguenti né ai sensi dell'art. 37 della Direttiva 2005/36/CE, considerato che il titolo in questione non corrisponde per durata e contenuti al titolo di medico indicato per la Romania nell'Allegato V, punto 5.1.1. della citata Direttiva, che gode dei benefici previsti dalla Direttiva medesima.

2.4. Né all'appellante giova dedurre che l'accorpamento di due anni di corso in uno era il risultato dell'applicazione della legge sull'Istruzione rumena n.84/1995, che, a certe condizioni, prevedeva questa possibilità e che tale assetto normativo era noto al TAR Lazio, che in più pronunce l'aveva ritenuto non ostativo al riconoscimento nel nostro ordinamento di titoli di formazione conseguiti in Romania con tale modalità da altri cittadini italiani.

Su questi argomenti sono necessarie alcune precisazioni.

Infatti (come si rileva dal testo della sentenza del Tribunale di Bucarest 9.10.2012 n.3783) l'interessato ha conseguito il titolo di formazione di base di medico stomatologo in cinque anni, anziché nei sei anni del corso legale, in quanto il Rettore dell'Università in questione, in contrasto con la normativa interna, aveva

attivato motu proprio un “secondo regime speciale di formazione” a favore degli studenti italiani che avevano conseguito in Italia il diploma di istruzione secondaria di Odontotecnico, per cui il corso di formazione universitaria di base per odontoiatria risultava abbreviato in corrispondenza al riconoscimento di materie studiate in Italia durante il ciclo di studi di istruzione secondaria negli istituti professionali- profilo tecnico dentario, con durata di cinque anni.

2.4.1. Nel caso specifico, secondo quanto riferisce l’Ateneo nel giudizio conclusosi con la sentenza n.3783/2012, il Rettore con decisione n.389/2002 , nel mentre immatricolava l’appellante nell’anno 2002-2003 nella facoltà di medicina-stomatologia, lo iscriveva direttamente al secondo anno del corso di laurea a seguito di comparazioni tra gli insegnamenti del primo anno e quelli seguiti in Italia dallo studente nel corso di studi conclusosi con il diploma di scuola secondaria superiore, requisito di ammissione richiesto ai soli fini dell’accesso per l’iscrizione all’Università .

Appare evidente, quindi, che, se sotto il profilo procedimentale, questo secondo regime speciale di formazione (comportante la riduzione della durata del corso di formazione di base di medico stomatologo) non è stato notificato alla Commissione Europea né mai approvato, sotto il profilo sostanziale della normativa comunitaria, il titolo di formazione di base di medico stomatologo, in tal guisa conseguito dall’appellante, non poteva rientrare nella disciplina di riconoscimento di cui l’appellante chiede l’applicazione (riconoscimento del titolo conforme ai requisiti dell’art.24, riconoscimento del diritto acquisito in applicazione dell’art.37 e sistema generale di riconoscimento si sensi dell’art.10 e ss).

2.4.2. Infatti, da quanto rappresentato deriva che il titolo di formazione in possesso dell’appellante non corrisponde alla tipologia indicata per la Romania nell’Allegato

V p.5.1.1 (relativo alla formazione di base di medico) né per durata della formazione né per contenuti della stessa.

D'altra parte dal documento Supplemento al Diploma di Laurea di medico stomatologo, esibito dall'interessato, oltre alla precisazione che il programma di studi ha una durata ufficiale di anni sei, al punto 5 si rileva, altresì, che l'interessato è stato ammesso al primo di studi nell'anno accademico 2003-2004 con decisione dl Rettore 10.10.20012 n.398 e che, poi, nell'anno 2003-2004 "ha seguito gli anni di studi II e III" per decisione del Rettore n.749/2003 ed in conformità della legge sull'istruzione rumena n.84/1995, art16.

2.4.Dal Supplemento, quindi, si ricavano le seguenti due conferme a sostegno della sentenza.

In primo luogo, l'interessato è in possesso del titolo di medico stomatologo, che richiede un corso di studi di 6 anni, e, quindi, correttamente il TAR ha applicato la disciplina concernente la formazione minima dei medici (art 24 Dir), e non quella relativa alla formazione degli odontoiatri (cinque anni , art 34 Dir).

In secondo luogo vengono richiamate due decisioni del Rettore: tra queste quella n.389/2002 viene indicata dallo stesso Ateneo, in alcuni documenti agli atti, come quella che ha deliberato l'immatricolazione dell'appellante nell'ottobre 2002 direttamente al secondo anno di studi, mentre lo stesso Supplemento riporta che lo stesso appellante "in anno universitario 2003-2004 ha seguito gli anni di studio 2003-2004 per decisone del Rettore n.749/04/4.11.2003 ed in conformità con l'art.16(2) della legge sull'insegnamento n.84/1995".

I dati richiamati risultano incongruenti.

Non appare chiaro, sotto il profilo procedurale, il sovrapporsi tra della frequenza del secondo anno di corso nel periodo compreso tra il 2002-2003 ed il 2003-2004.

Infatti, visto che l'interessato sia nelle osservazioni avverso il preavviso di rigetto sia nel ricorso al TAR contro il primo diniego del giugno 2013 conferma di essere stato ammesso direttamente nel secondo anno di studi, in quanto la legge n.84/1995 consentiva questo beneficio “ agli studenti con performance ottimali alle scuole superiori”, tale circostanza appare non congruente con quella ulteriore che l'appellante nel 2003, con decisione distinta del Rettore, è stato ammesso a seguire nell'anno accademico 2003-2004 i corsi del secondo e del terzo anno (sempre) in dichiarata applicazione della legge rumena n.84/1995; tra l'altro lo stesso interessato richiama l'accorpamento del secondo e del terzo anno di studi nel corso del giudizio civile instaurato innanzi al tribunale civile di Bucarest e conclusosi con la sentenza n. 3783/2012.

2.4.1. Al riguardo, inoltre, va considerato che, seppure nell'esercizio dell'autonomia didattica l'Università Titu Maiorescu a livello nazionale rumeno può, in via di principio, concedere alcune facilitazioni nel conseguimento del titolo di formazione di base di medico stomatologo, tuttavia, in ambito comunitario, il titolo di formazione di base rilasciato con tali modalità, inevitabilmente, risulterà non corrispondente al titolo di medico stomatologo menzionato dalla Romania nell'Allegato V.5.1.1 della Direttiva 2005/36/CE e, quindi, non potrà essere fatto valere, neanche con lo strumento dei diritti acquisiti, per ottenerne il riconoscimento come titolo di formazione di base di medico negli altri Stati membri .

2.5. Quindi il Ministero (a differenza di quanto dedotto con il primo motivo di appello) in sede di riesame dopo la sospensiva del TAR, ha ritenuto di confermare il diniego di riconoscimento del titolo all'appellante, anche dopo aver preso atto della sentenza n.3783/2012 del Tribunale Civile di Bucarest, non in quanto l'abbia valutata non correttamente, ma per la diversa ragione che da alcuni punti della

motivazione, comunque, ha tratto elementi di conferma che il titolo di formazione di base conseguito dall'appellante non è conforme alle condizioni minime imposte agli Stati membri dalla Direttiva 2005/36/CE, ed in particolare al regime previsto dall'art.24 per la formazione di base del medico, applicabile all'interessato che ha iniziato la sua formazione di odontoiatra in Romania prima del 1.10.2003 .

2.6.Quanto, poi, alla dedotta disparità di trattamento rispetto ad altri casi analoghi su cui il Ministero aveva concesso il riconoscimento, va detto che, in realtà, i casi indicati (nei motivi aggiunti) riguardano corsi di studi che hanno avuto la durata legale e, quindi, non erano caratterizzati dalla riduzione per accorpamento degli anni di corso.

Quanto,poi, ai precedenti favorevoli del TAR Lazio sull'accorpamento di due anni di corso in uno in applicazione della legge rumena n.84/1995 (tra le varie TAR Lazio nn.12730 e 12731 del 2014) va rappresentato che le controversie in questione sembrano riferirsi al riconoscimento del titolo di “medic dentist” (durata legale del corso cinque anni) conseguito nel 2008 e, quindi, a fattispecie diversa da quella dell'appellante, mentre nel caso di specie l'interessato, “medic stomatologie”, ha fruito della valutazione del diploma di odontotecnico (conseguito in Italia) non solo ai fini dell'ammissione al corso di studi universitari prescelto, ma anche per l'immatricolazione nell'anno 2002-2003 direttamente al secondo anno del corso per la formazione di base di medico/stomatologo con durata ufficiale di anni sei

Vanno, pertanto, disattesi il primo ed il secondo motivo di appello.

2.7. Con il terzo motivo l'appello censura la sentenza sia in quanto avrebbe affermato che il ricorrente non aveva contestato i punto di fatto la ricostruzione della vicenda fatta dall'Università Maiorescu nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale civile di Bucarest sia per omessa pronuncia sul dedotto difetto di istruttoria.

Il motivo è infondato.

Infatti, in primo luogo, la sentenza si riferiva correttamente alla sola circostanza che il ricorrente non contestava, in punto di fatto, di essere stato ammesso direttamente al secondo anno di corso a seguito della valutazione del suo diploma di odontotecnico.

In secondo luogo, poi, non sussistono né la violazione dell'art.112 cpc né il difetto di istruttoria del diniego del 2.12.2013.

Invero la sentenza, pur se con tecnica redazionale sintetica, ha esaminato l'attività istruttoria svolta dal Ministero; per altro verso, poi, lo stesso Ministero (nella dettagliata e lunga motivazione del diniego del dicembre 2013) ha rivalutato la documentazione presentata dall'interessato e le osservazioni in sede partecipativa, pur se- come si legge- dal riesame della vicenda non ha tratto elementi sufficienti per giungere a diverse conclusioni circa la **insussistenza dei presupposti per il riconoscimento in Italia in capo al ricorrente del titolo di formazione rumeno di medico stomatologo** (in ragione della non conformità all'art.24 Direttiva CE citata ed alla stessa normativa nazionale rumena e nazionale che prevedono una formazione di base di medico della durata di anni sei, e non cinque).

2.7.1.È evidente, dalla lettura complessiva del provvedimento impugnato, che la descrizione del particolare contesto universitario a Bucarest, in cui si colloca la vicenda del ricorrente, viene fatta dal Ministero solo in via accessoria rispetto alle specifiche ragioni, che conducono l'Amministrazione a negare al ricorrente medesimo il riconoscimento in Italia del titolo di medico/stomatologo.

2.8.Con il quarto ed il quinto motivo, che per connessione si trattano congiuntamente, la sentenza viene censurata sia per aver ritenuto insussistente, con motivazione generica, la dedotta violazione dell'art.22 D. LGS. n. 206/2007 in cui sarebbe incorso il Ministero (laddove non avrebbe subordinato il riconoscimento del titolo almeno a congrue misure) sia, omettendo di pronunciarsi sulle censure,

per aver ritenuto insussistente l'obbligo di comparazione da parte del Ministero del programma analitico di studi dell'appellante, conforme all'Allegato V.3, con quello indicato nel DLGS n.206/2007 e nella Direttiva 2005/36/CE; inoltre l'appellante rappresenta che la mancata richiesta di misure compensative comporterebbe la violazione del principio di proporzionalità.

2.8.1.Le censure vanno disattese.

Innanzitutto la motivazione della sentenza TAR non è generica nel respingere la censura sulla violazione dell'art. 22 DLGS n.206/2007, atteso che, richiamando quanto " sopra evidenziato"(pag.14), ha rappresentato che il titolo di studi in questione era stato conseguito dal ricorrente dopo un corso di studi per medici stomatologi (l'unico previsto in Romania fino al 1.10.2003 per la professione di odontoiatra) non conforme ai requisiti minimi essenziali previsti dall'ordinamento comunitario e da quello italiano, cioè, certamente, in cinque anni anziché nei sei prescritti dall'art. 24 Dir. CE e dalla stessa normativa rumena .

In conseguenza, dopo aver rilevato la mancanza dei requisiti minimi di conformità del corso di formazione di base seguito dall'interessato, il Ministero non era tenuto al compimento dell'ulteriore fase procedimentale della valutazione comparata del curriculum studi del ricorrente.

2.8.2.D'altra parte l'appellante non considera che la sua formazione non doveva essere conforme agli esami indicati nell'invocato Allegato V 3 p.5.3.1. (recante il programma di studio per odontoiatria), ma alle condizioni minime di formazione previste dall'art.24 Direttiva 2005/36/CE per il titolo di formazione di base in medicina, che fino al 1.10.2003 (come abbiamo già detto) era in Romania l'unico che consentiva l'attività di medico/stomatologo.

2.8.3.Per la stessa ragione non sussiste la dedotta violazione del principio di proporzionalità, mentre, sotto altro profilo, il Ministero ha invocato l'esigenza di osservare il principio di precauzione, in quanto è innegabile che l'attività

amministrativa di riconoscimento di titoli di formazione di base di medico/stomatologo, consentendo l'esercizio di attività sanitarie, ha una diretta incidenza sulla salute della collettività.

2.9. Infine con il sesto ed ottavo/ultimo (recte settimo) motivo la sentenza viene censurata anche nella misura in cui, omettendo di pronunciarsi, non ha ritenuto illegittimo il diniego impugnato per vizi della motivazione, laddove il Ministero, per sostenere l'irregolarità del titolo di studio dell'appellante, richiama altre sentenze emesse dal Tribunale civile di Bucarest su vicende analoghe; inoltre la motivazione del diniego di riconoscimento sarebbe viziata sia da disparità di trattamento rispetto a casi analoghi sia dal fuorviante richiamo, offensivo nei confronti dell'appellante, al fatto che le rilevate difformità del suo titolo di formazione di base di odontoiatra dalle condizioni minime di formazione costituirebbero un pericolo per la salute pubblica; infine il diniego assoluto di riconoscimento del titolo di formazione professionale comporterebbe un illegittimo ostacolo alla libera circolazione .

2.9.1. Le censure vanno disattese.

In realtà non era necessario che la sentenza TAR si pronunciasse espressamente sulla dedotta illegittimità del diniego di riconoscimento nella parte in cui richiama alcuni passi delle sentenze emesse da Tribunale di Bucarest in vicende analoghe, sempre avvenute presso l'Università Maiorescu: infatti, in primo luogo, si tratta di aspetti secondari di alcuni passaggi dell'iter logico dell'Amministrazione, inseriti nel provvedimento al solo fine di rappresentare il contesto nel quale era sorto il problema del diniego del riconoscimento, mentre, in secondo luogo, come ha riconosciuto lo stesso appellante, i richiami delle suddette sentenza concernono aspetti ampiamente illustrati nell'ambito dei molteplici e dettagliati motivi di ricorso sui quali la sentenza si è pronunciata, ritenendoli infondati.

2.9.2. Infine, quanto alla censurata sussistenza di ragioni di salute pubblica ostative al riconoscimento del titolo di formazione conseguito dall'interessato in Romania, va precisato, innanzi tutto, che il Ministero si limita a riportare dichiarazioni rese dall'Università Maiorescu nel corso del giudizio civile innanzi al Tribunale Civile di Bucarest (conclusosi con la sentenza n.3783/2012 sopra richiamata) e ne prende atto, ma non le fa proprie, mentre, sotto altro profilo, è innegabile che le esigenze di tutela della salute certamente costituiscono la intrinseca ratio delle disposizioni comunitarie, che subordinano il riconoscimento dei titoli di formazione delle professioni sanitarie alla presenza di specifici requisiti di conformità.

2.9.3. Quanto poi, in particolare, alla dedotta necessità che lo Stato ospitante, comunque, non ostacoli la libera circolazione dei cittadini comunitari, opponendo ragioni di salute pubblica, va aggiunto che, alla luce di quanto finora esposto, nel caso all'esame non si configura la violazione dell'invocato principio: basti considerare che, premesso che il titolo in controversia non è conforme ai requisiti richiesti dall'art.24 Direttiva 2005/36/CE, per lo Stato ospitante il diniego impugnato non solo risponde a motivi di interesse pubblico, ma costituisce l'unico tipo di provvedimento congruo ed idoneo a raggiungere lo scopo.

Nei sensi esposti il diniego di riconoscimento impugnato è immune dai vizi dedotti.

3. Si può, quindi, concludere che l'appello va respinto e, per l'effetto, la sentenza TAR va confermata con motivazione integrata in parte qua.

Considerate le peculiari caratteristiche della vicenda, nella quale si sono inseriti anche procedimenti giurisdizionali svoltisi in altro Stato membro della Unione

Europea, sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata con motivazione integrata.

Compensa tra le parti le spese di questo grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)